

Applicazione dello split payment: registrazioni contabili

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

La **scissione dei pagamenti** prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta, **l'IVA addebitata dal fornitore sia versata dall'Amministrazione** stessa e non dal fornitore ottenendo di fatto la scissione tra pagamento del corrispettivo e pagamento dell'imposta.

Secondo il dettato dell'[art. 17-ter, Decreto IVA](#), lo split payment si applica alle **operazioni effettuate nei confronti**:

- **delle PA** definite dall'[art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009](#), e presenti nell'elenco "Ipa";
- di **enti, fondazioni e società** di cui all'[art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno.

Sono invece **esclusi dal meccanismo dello split payment** i seguenti soggetti:

- i **lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario** che non applicano Iva sulle fatture;
- i **professionisti che applicano ritenuta d'acconto**;
- tutti coloro che sono soggetti al **meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge**.

Il D.L. n. 84/2025, convertito con la L. 108/2025, dispone la *cessazione del meccanismo dello split payment*, a decorrere **dal 1° luglio 2025**, per le **società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana**, identificate ai fini IVA, relativamente alle operazioni per le quali la **fattura è emessa a partire da tale data**. Tale modifica normativa si rende necessaria in seguito alla scadenza dell'autorizzazione concessa dalle istituzioni europee e trova attuazione mediante l'abrogazione della lett. d), comma 1-bis, dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia chiarisce, inoltre, in una Faq del 27 giugno 2025 che tale esclusione dallo split payment **opera con riferimento alle operazioni poste in essere nei loro confronti**, per le quali è emessa fattura

a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una **fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio**, in linea con i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e la Faq del 13 febbraio 2025.

L'emissione della fattura in split prevede da parte del fornitore l'indicazione dell'IVA non addebitata e della dicitura: **«operazione soggetta a split payment con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972»**.

La fattura come sopra emessa dovrà essere registrata **nel registro delle vendite con IVA esposta** che non concorrerà alla liquidazione del debito verso l'Erario in quanto, come specificato prima in quanto **sarà il cliente, PA a versarla all'Erario.**

Contabilmente la registrazione delle fatture in split payment può avvenire in **2 modi diversi**.

Il primo metodo prevede la **registrazione della fattura di vendita utilizzando**, al posto del conto IVA c/vendite, un conto apposito fittizio, come, ad esempio, il conto ***“Erario per Iva in split payment”***.

In questo caso la **rilevazione contabile apparirà come segue:**

Crediti vs clienti	a	Diversi
--------------------	---	---------

a Merci c/vendite

a Erario per Iva in split payment

Il conto fittizio “*Erario per Iva in split payment*” verrà successivamente **stornato a riduzione del credito** nei confronti del cliente in modo da riportare il **credito verso di questi al solo importo dell'imponibile**:

Erario per Iva in split payment a Crediti vs clienti

Seguirà il pagamento:

Banca c/c a Crediti vs clienti

Diversamente si **potrebbe procedere con una singola scrittura** come segue:

Crediti vs clienti a Diversi

Erario per Iva in split payment



a Merci c/vendite

a *Erario per Iva in split payment*

Seguirà il pagamento:

Banca c/c a Crediti vs clienti

Un ultimo cenno va fatto all'aspetto sanzionatorio, tenuto conto che la [circolare n. 27/E/2017](#) dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, specifica che **si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni** previste dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997](#).

Nel caso sia il fornitore a non versare l'IVA all'Erario la sanzione applicabile sarà pari al **25% dell'imposta non versata**.